



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 38 del Consiglio comunale

OGGETTO: Piano triennale delle partecipazioni societarie 2021-2023.
Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Imèr
al 31.12.2022 ai sensi della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e del
D.Lgs. 19.08.2016 n. 175.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **venti** del mese di **dicembre**, alle ore 18.00, nella sede municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettiga Camillo - Vicesindaco
3. Bettiga Martina - Consigliere Comunale
4. Bettiga Valentino - Consigliere Comunale
5. Castellaz Maurizio - Consigliere Comunale
6. Centa Vittore - Consigliere Comunale
7. Dalla Sega Aurora - Consigliere Comunale
8. Furlan Gian Franco - Consigliere Comunale
9. Gubert Daniele - Consigliere Comunale
10. Malacarne Pierina - Consigliere Comunale
11. Marsiletti Stefano - Consigliere Comunale
12. Meneghel Giovanni - Consigliere Comunale
13. Nicolao Antonio - Consigliere Comunale
14. Rigoni Sara - Consigliere Comunale
15. Zanon Marcello Alessandro - Consigliere Comu

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Depaoli dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Centa Vittore e Furlan Gian Franco.**

OGGETTO: Piano triennale delle partecipazioni societarie 2021-2023. Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Imèr al 31.12.2022 ai sensi della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.7, della L.P. 29 dicembre 2016, recante le modifiche alla legge provinciale che dispone in ordine alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici, prevedeva che, in prima applicazione, la Provincia e gli Enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, dovevano effettuare, in via straordinaria, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'art.18, comma 3 bis 1 della L.p. 1 del 2005 individuando, eventualmente, le partecipazioni da alienare. La norma prevede peraltro, che, fermo restando quanto stabilito sopra, alla razionalizzazione periodica si procede con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
- il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TULPS) in attuazione al piano di "revisione straordinaria delle partecipazioni", prevede che gli Enti locali a partire dal 2018, devono provvedere, con cadenza periodica (annuale), ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione con le modalità ed i tempi previsti dall'art.20 del D.Lgs. 175/2016;
- la norma dispone l'obbligo a carico degli Enti pubblici di adottare uno specifico provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, con riferimento alla situazione al 31 dicembre di ogni anno, avuta ragione della revisione straordinaria approvata e di quanto della stessa conseguente.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 - l.p. 29 dicembre 2016, n. 19.

Visto il Decreto Legislativo 23.12.2022, n.201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica" e di esso in particolare l'articolo 30 del D.lgs. n.201/2023 il quale stabilisce che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5000 abitanti, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per i propri territori. Tale analisi è contenuta in apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art.20 del D.lgs. n.175/2016. Nel caso di affido a società in house, la relazione di cui sopra costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del D.lgs. n.175/2016.

Preso atto che il Comune di Imèr non è soggetto all'adempimenti di cui al D.Lgs. n.201/2022 e procede pertanto nei termini stabiliti dalla Legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e dal D.Lgs. n.. 175/2016.

Accertato che, in applicazione a quanto previsto dall'art. 24 - l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, comunque, diverse da quelle prescritte dall'art. 4 - D.lgs. n. 175/2016 cit..

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Verificato che il Comune di Imèr, fermo restando quanto sopra indicato, *può mantenere partecipazioni in società*:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo per :

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Verificato, altresì, che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Imer e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P..

Considerato che le società in "house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 49, dd. 28.12.2021, il Comune di Imèr ha adottato, il Piano triennale 2021- 2023 delle partecipazioni societarie ed effettuato la ricognizione delle società al 31.12.2020.

Preso atto altresì che con deliberazione consiliare n.30/2022 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie al 31.12.2021.

Dato atto che, per effetto dell'art. 20 e dell'art. 26 comma 11 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2023 il Comune di Imèr deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2022, individuando quelle che devono essere dismesse o comunque oggetto di razionalizzazione come indicate nel piano adottato.

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Dato atto, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere, comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P..

Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, nella quale si conferma il piano 2021-2023 adottato dal Consiglio Comunale, precedendo l'aggiornamento dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta al 31.12.2022, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale dal quale emerge la volontà di mantenere tutte le partecipazioni attualmente in essere, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Accertato, pertanto che, per tutte le altre partecipazioni detenute dal Comune di Imer, non sussistono ragioni per l'alienazione o la razionalizzazione delle medesime, come da motivazioni specificate nell'Allegato A.

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiliare n. 20 dd. 26.04.2016 ed i risultati dallo stesso ottenuti;
- il Piano Triennale 2021-2023 delle partecipazioni possedute dal Comune di Imer, redatto ai sensi dell'art.18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, contenente peraltro la ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2020, la motivazione del loro mantenimento e la razionalizzazione come dettagliatamente esposto nel citato provvedimento;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto lo Statuto comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi Segreteria - Finanziario - Tecnico - Urbanistica e Anagrafe sottoscritte dai comuni di Mezzano e Imer.

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 20.12.2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2023/2025, il Bilancio di previsione 2023/2025 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 23.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2023.

Vista la deliberazione giuntale n. 117 dd. 03.10.2023 con la quale è stato approvato il PIAO 2023-2025.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta.

Con voti favorevoli nr. 13, astenuti nr. 0 e contrari nr. 0, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di aggiornare, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano Triennale 2021-2023 delle partecipazioni possedute dal Comune di Imer, redatto ai sensi dell'art.18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, piano che contiene peraltro la ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2022, la motivazione del loro mantenimento come dettagliatamente esposto nel testo allegato sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il piano e la ricognizione sono stati predisposti in conformità alle indicazioni impartite dal MEF con le linee guida adottate (Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni), come risultante dalla documentazione in atti presso l'Ufficio Finanziario e che rileva le seguenti partecipazioni:

partecipazioni dirette:

- Consorzio dei Comuni Trentini Sc
- Trentino Digitale Spa
- Trentino Riscossioni Spa
- Azienda Ambiente Srl
- Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi – Sc
- A.C.S.M. Spa

partecipazioni indirette:

Consorzio dei Comuni Trentini Sc:

- SET Distribuzione Spa
- Federazione trentina della Cooperazione Sc
- Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC Sc

A.C.S.M. Spa:

- Primiero Energia Spa
- A.C.S.M. Trading Srl
- A.C.S.M. Teleriscaldamento Spa
- Azienda Reti Elettriche Srl
- Maso Energia Srl
- Dolomiti Energia Spa
- S.E.T. Distribuzione Spa
- Eneco Energia Ecologica Srl

- Bio Energia Fiemme Spa
- Lozen Energia Srl

3. Di incaricare i competenti uffici comunali di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento mediante l'inserimento dei dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite con le linee guida adottate recanti la "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. n.90/2014" fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF e Corte dei Conti).
4. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai soggetti di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
7. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P..
8. Di disporre la pubblicazione del presente documento in "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e L.R n.10/2014 e ss.mm..
9. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 c.3 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
10. Di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Depaoli dott.ssa Francesca

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Bettega Camillo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI IMER

- PROVINCIA DI TRENTO -

RELAZIONE TECNICA

**PIANO TRIENNALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 2021-2023.
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI IMER AL
31.12.2022 ai sensi del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175.**

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art.18 della Legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, dispone in ordine alle società partecipate dalla Provincia.

La Provincia, in qualità di socio, indirizza e coordina l'attività delle società di capitali da essa controllate, nel rispetto del codice civile, secondo una logica di gruppo societario. La Giunta Provinciale definisce una organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni ed approva linee strategiche di gruppo orientate ad assicurare le sinergie operative, svolgimento compiti e coordinamento degli statuti e delle attività per il perseguimento degli obiettivi strategici.

Il medesimo articolo prevede che è compito della Giunta Provinciale definire con direttiva, per le società controllate dalla Provincia, le modalità e i termini di assolvimento degli obblighi di informazione previsti dall'art.15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il comma 3 bis prevede che la Giunta Provinciale venga autorizzata ad effettuare o promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate, anche indirettamente, comprese scissioni, fusioni, trasformazioni, messa in liquidazione, acquisti e alienazioni di azioni o di quote di società di capitali.

Il comma 3 bis 1 stabilisce invece che la Provincia provvede, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento nei casi espressamente previsti dalla norma.

Con l'entrata in vigore dell'art.7, della L.P. 29 dicembre 2016, recante le modifiche alla legge provinciale che dispone, in ordine alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici, è stato previsto che in prima applicazione la Provincia e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, dovevano effettuare, in via straordinaria, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'art.18, comma 3 bis 1 della L.p. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni da alienare. La

norma prevede peraltro che fermo restando quanto stabilito sopra alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.) in attuazione al piano di "revisione straordinaria delle partecipazioni" di cui all'art.24 della stessa disposizione normativa, prevede che gli enti locali a partire dal 2018, si trovano di fronte ad un nuovo adempimento consistente nel provvedere con cadenza periodica (annuale) ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

La norma dispone pertanto che l'Ente dovrà adottare specifico provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 avuto riguardo della revisione straordinaria approvata nel 2017.

Con Decreto Legislativo 23.12.2022, n.201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica."

All'art.1, comma 5 del Decreto citato si prevede espressamente che le disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economica sociale della Repubblica e sono applicate alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

All'art.17, comma 5 invece si prevede che l'ente locale procede ad una analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art.20 del decreto legislativo n.175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

L'articolo 30 del D.lgs. n.201/2023 stabilisce peraltro che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5000 abitanti, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per i propri territori. Tale analisi è contenuta in apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art.20 del D.lgs. n.175/2016. Nel caso di affido a società in house, la relazione di cui sopra costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del D.lgs. n.175/2016.

Il Comune di Imèr non è pertanto soggetto all'adempimenti di cui al D.Lgs. n.201/2022 e procede pertanto nei termini stabiliti dalla Legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e dal D.lgs. n.201/2022.

Si da atto che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010, nr. 27, come modificato dall'art. 7 L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, neppure di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 citato.

Le condizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale regionale o provinciale.

Il Comune di Imèr ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera del Consiglio Comunale n. 16/2016.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, TULPS, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società, aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (..omissis..), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

È fatta salva infine la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., purché l'affidamento alla società partecipata dei servizi, in corso o nuovi, sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero se la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.

L'obbligo di ricognizione annuale è previsto dall'art. 26, comma 11 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, il quale dispone che salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art. 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Tale disposizione deve essere letta con il combinato disposto di cui all'art. 18 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm. che prevede l'obbligo di redazione di un piano triennale delle partecipazioni societarie degli enti locali.

Con deliberazione consiliare n. 49, dd. 28.12.2021, è stato approvato il piano triennale 2021-2023 delle partecipazioni possedute dal Comune di Imèr come previsto dalla L.p. n. 1/2005 e contestualmente ha effettuato la ricognizione delle società al 31.12.2020 in conformità alle indicazioni impartite dal MEF.

Per effetto dell'art. 20 e dell'art. 26 comma 11 del T.U.S.P., il Comune è tenuto, entro il 31 dicembre 2023 ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2022, individuando quelle che devono essere dismesse o comunque oggetto di razionalizzazione.

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2. T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche

mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, TULPS, sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P., precisamente:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TULPS, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Sono state pertanto valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela della concorrenza e del mercato e si è tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Rilevato che:

- l'art. 20 del T.U.S.P. prevede che la razionalizzazione periodica interessi tutte le partecipazioni detenute, dirette o indirette, dalle amministrazioni pubbliche;
- in forza delle definizioni di cui all'art. 2 del T.U.S.P.:
 - per «partecipazione diretta» si intende «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi»;
 - per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta dal Comune di Imèr le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite società od organismo controllati secondo la definizione dell'art. 2359 del Codice Civile;
- sono invece escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate come definite dal suddetto art. 2 del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative controllate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista.

Posto che:

- l'Amministrazione Comunale ha effettuato un'approfondita ricognizione delle partecipazioni societarie, individuando quelle da mantenere e quelle oggetto di dismissione;
- in esito alla suddetta Ricognizione, **non risultano partecipazioni azionarie da alienare come riportato nel piano triennale delle partecipazioni societarie 2021 – 2023 adottato con la precitata deliberazione consiliare n. 49/2021 ed aggiornato con successiva deliberazione consiliare n. 30/2022.**

Le disposizioni della predetta normativa devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Sono state pertanto valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela della concorrenza e del mercato e si è tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente

L'Ente è tenuto, entro il 31.12.2023, all'aggiornamento del piano triennale per il periodo 2021-2023 delle partecipazioni possedute dal Comune, ai sensi dell'art. 18 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 ss.mm e D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.l.gs. 16 giugno 2017, n.100 e all'effettuazione del monitoraggio della razionalizzazione delle partecipate che si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nelle società attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale del MEF.

Con il presente piano, pertanto, si espongono le motivazioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Imèr. Il piano 2021-2023 viene pertanto confermato nei termini anzidetti.

2. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Con delibera del Consiglio Comunale n. 16 dd. 16/05/2016, il Comune di Imèr ha approvato "Il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 – situazione al 31/12/2015. Relazione risultati conseguiti nel 2015", confermando il mantenimento della partecipazione nelle società di seguito riportate e aggiornate nel corso degli anni con specifici provvedimenti adottati dal Comune, da ultimo la deliberazione consiliare n.30/2022 di aggiornamento del piano triennale 2021-2023 delle società possedute.

3. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

Il Comune detiene attualmente le seguenti società/partecipazioni societarie:

- **Partecipazioni dirette:**

SOCIETA	PARTITA IVA	QUOTA SOTTOSCRITTA	CAPITALE SOCIALE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
APT - San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi soc. coop.	0190460224	€ 250,00	€ 127.000,00	0,19%
Consorzio dei Comuni Trentini Scarl	01533550222	€ 51,64	€ 12.238,68	0,42%
Trentino Digitale Spa	00990320228	€ 366,00	€ 6.433.680,00	0,0057%
Trentino Riscossioni Spa	02002380224	€ 118,00	€ 1.000.000,00	0,0118%
Azienda Ambiente s.r.l.	018449220221	€ 1.800,00	€ 180.000,00	1%
A.C.S.M. SPA	0124190224	€ 78.440,00	€ 600.000,00	13,07%

• **Partecipazioni indirette:**

Consorzio dei Comuni Trentini Sc:

- SET Distribuzione Spa
- Federazione trentina della Cooperazione Sc
- Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC Sc

A.C.S.M. Spa:

- Primiero Energia Spa
- A.C.S.M. Trading Srl
- A.C.S.M. Teleriscaldamento Spa
- Azienda Reti Elettriche Srl
- Masoenergia Srl
- Dolomiti Energia Spa
- S.E.T. Distribuzione Spa
- Eneco Energia Ecologica Srl
- Bio Energia Fiemme Spa
- Lozen Energia Srl

Si evidenzia che Trentino Digitale Spa e Trentino Riscossioni (cosiddette società di sistema) costituite dalla Provincia autonoma di Trento, in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali ed in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame) e che l'adesione da parte del Comune è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società "in house", la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

Si rileva inoltre che la partecipazione del Comune è minimale ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, una eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'Ente.

Le attività espletate dalle sopra richiamate società – Trentino Digitale Spa - Trentino Riscossioni – e Consorzio dei Comuni Trentini sono da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola 111.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione).

Dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna delle sopra richiamate società è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ad esclusione delle partecipate di secondo livello di ACSM in particolare ACSM Teleriscaldamento, Maso Energia e Lozen Energia che sono prive di personale.

Il mantenimento di queste partecipazioni si ritiene comunque strategico per le seguenti motivazioni:

- ACSM Teleriscaldamento: "ACSM Teleriscaldamento è composta da un solo Amministratore, si ritiene visto anche quanto comunicato dalla capogruppo ACSM S.p.A., che nello specifico caso concreto ciò non possa integrare una fattispecie cui far discendere automaticamente per il Comune l'obbligo di dismissione. Ricordato in primis che la ratio sottesa all'imposizione di tale criterio consiste nel vietare l'istituzione ed il mantenimento di società "scatola vuota", ovvero società di fatto non operative, soccorre nello specifico la presa d'atto delle effettive attività poste in essere sul territorio. Il fatto che la società risulti priva di dipendenti è dettato da motivi di economicità della gestione che utilizza personale della capogruppo sia per l'attività di gestione che amministrativa. La suddetta società è inoltre impegnata nella riduzione delle emissioni nocive in atmosfera attraverso l'ampliamento della propria rete con conseguente eliminazione delle fonti inquinanti presenti nelle singole abitazioni";
- Maso Energia: La società produce energia idroelettrica mediante una centrale con buoni risultati di bilancio. L'assunzione di personale non è necessaria per la gestione dell'impianto e risulterebbe un costo aggiuntivo. ACSM S.p.A. ha una partecipazione minoritaria nella società. Non ha quindi potere incisivo in una riduzione del numero di Amministratori. Devono essere eventualmente i Comuni di Telve e di Scurelle che controllano la società a farsi promotori addivenire alla nomina di un amministratore unico al posto dell'attuale consiglio di amministrazione. Entrambi i comuni hanno peraltro sempre autorizzato la partecipazione;
- relativamente alla Lozen Energia invece è in corso la valutazione per una potenziale cessione dell'impianto alla capogruppo ACSM S.p.A. ed una sua successiva fusione per incorporazione in essa. La valutazione è tuttora in corso, anche sulla base dei risultati raggiunti dall'impianto di Lozen Energia nel suo primo anno di attività essendo esso un impianto di recentissima costruzione e non essendo disponibili dati storici. In caso contrario, occorrerà effettuare una successiva fusione per incorporazione in Primiero Energia S.p.A. tenendo conto però anche del quadro normativo in evoluzione in materia di rinnovo delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in scadenza nel 2024 e l'esito delle eventuali gare di riassegnazione le quali, in caso di mancata aggiudicazione, farebbero venir meno l'attività prevalente di Primiero Energia S.p.A.

Per quanto riguarda la partecipazione in Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (soc. cooperativa), posto che la stessa ha provveduto alla modifica

statutaria ed alla conseguente rideterminazione del numero degli amministratori nel corso dell'anno 2020, si conferma il mantenimento della partecipazione con una quota minimale pari ad € 250,00, stante l'oggettiva ricaduta sull'intero territorio dell'attività di promozione e di marketing svolta dalla società, che assicura un evidente indotto positivo in termini di presenze turistiche, di occupazione e di economia di settore, particolarmente significativo e rilevante per le Valli del Primiero, Vanoi e Mis.

Dall'analisi sulle società partecipate risulta che nessuna delle sopra richiamate società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

Per quanto attiene la partecipazione del Comune al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. si ricorda che il Consorzio ai sensi dell'art. 1bis lett. f) della L. P. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni Comune Enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società.

Con riferimento ad Azienda Ambiente s.r.l. si conferma che la medesima risponde al modello del in "house providing" secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004.

Si ricorda che detta società è stata creata per la gestione del servizio rifiuti e della relativa tariffa zione, servizio poi affidato da ciascun Comune alla società, con apposito contratto di servizio. Relativamente a tale servizio, principale attività esercitata dalla società, si evidenzia, peraltro che, a differenza di quanto avviene in altre realtà, il servizio svolto in Primiero viene finanziato unicamente attraverso un sistema di tariffe/prezzi a carico degli utenti del servizio, ed è organizzato con modalità che portano alla minimizzazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata che si è attestata stabilmente al di sopra dell'82%.

Il controllo sul servizio da parte dei Comuni e della Comunità è esercitato oltre che attraverso lo strumento contrattuale (contratto di servizio) e regolamentare (regolamento servizio e regolamento tariffa), anche con l'esame ed approvazione da parte degli stessi, a norma di legge, del relativo piano finanziario annuale con le conseguenti tariffe, e con un sistema semestrale di report sulla società e sull'andamento del servizio svolto in periodiche riunioni del Comitato di Controllo.

Azienda ambiente S.r.l. presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall'Amministrazione strategica per lo svolgimento di un servizio essenziale per la popolazione ai sensi dell'art. 3 co 27 della L. 24/12/2007 nr. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - L. finanziaria 2008.

Si precisa che, trattandosi di società di sistema il cui controllo – incluso quello analogo - è in capo alla Comunità di Primiero, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni.

Con riferimento ad A.C.S.M. S.p.a. si rileva che la società presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall'Amministrazione strategica per lo svolgimento di servizi essenziali per la popolazione ai sensi dell'art. 3 co 27 della L. 24/12/2007 nr. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - L. finanziaria 2008.

La società ACSM Spa e più in generale il Gruppo ACSM S.p.A. negli ultimi anni ha già condotto un importante insieme di azioni volte a migliorare i processi organizzativi e produttivi nonché ridurre i costi. Ha implementato un modello di organizzazione del personale a livello di gruppo con una condivisione delle risorse umane tra società che garantisce un forte contenimento del costo del personale nonché elevati livelli di professionalità e specializzazione. Ha ridotto drasticamente il costo degli organi sociali prevedendo inoltre per gran parte di essi cariche senza riconoscimento di compensi. I collegi sindacali vengono inoltre remunerati con compensi fissi di gran lunga inferiori ai minimi gradualali dei tariffari in vigore per i dottori commercialisti ed esperti contabili.

Nel 2014 è stata inoltre effettuata una fusione tra due società di scopo controllate da ACSM S.p.A. che avevano un oggetto sociale ed una attività simile.

I positivi risultati conseguiti nella attività e gestione del Gruppo ACSM S.p.A. nel suo complesso si traducono anche nelle risultanze del bilancio consolidato che nell'ultimo triennio registra costanti risultati positivi.

Per quanto sopra esposto, si conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di mantenere integralmente le suindicate partecipazioni societarie.

Imer, 14.12.2023

Prot. n. 5386



IL SINDACO

Antonio Loss